

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

(Provincia di Firenze)

CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURO IN

VIA FONTEMEZZINA

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno xxxxxx del mese di xxxxxx, in una sala del Palazzo

Comunale, sono presenti: -----

- **COMUNE DI SESTO FIORENTINO** (C.F./P.IVA: 00420010480) nella persona

dell'Arch. Luca Gentili, nato a _____, in qualità di Dirigente del Settore

Sviluppo del territorio del Comune suddetto, avvalendosi dei poteri a lui derivanti

da _____

Da una parte e-----

- **CO.AR.CO;** (C.F./P.IVA 02487951200), con sede in Calderara di Reno (BO), Via/Piazza

Bizzari,9/2, nella persona del Sig. xxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxx, nella sua qualità di

xxxxxx, dall'altra.

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 67 del 15/04/2014, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo relativo ai lavori di rifacimento del

muro in via Fontemezzina, per un importo complessivo di € 90.040,00 di cui € 65.254,50 per

lavori € 846,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%;

-con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Polizia Municipale .n. 49 RG 418

del 22/04/2014 si è proceduto all'avvio del procedimento per l'affidamento dei lavori di

rifacimento del muro di Via Fontemezzina per un importo a base di gara di € 65.254,50 oltre

€ 846,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali R.G.

n. 1070 del 07/10/2014 detti lavori sono stati affidati all'Impresa Co.Ar.Co. Soc. Cons. a r.l.

di Calderara di Reno (BO) con un ribasso del 24,78% sull'importo posto a base di gara, per

una somma pari ad € 49.084,44 oltre € 846,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;-

- che ai sensi dell'art 87 D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, nei

confronti della società di cui trattasi e dei suoi Amministratori, nulla osta alla stipula così

come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione del giorno2015

..in atti del Comune e che in base agli accertamenti eseguiti dalla stazione appaltante la

società è risultata in regola col versamento dei contributi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla

Cassa Edile, come risulta dal DURC prot.33697061 del 04/02/2015 conservato agli atti del

servizio competente;

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra costituite, in esecuzione degli atti sopra richiamati addivengono alla

stipulazione del seguente contratto pubblico. -----

Art. 1 - Oggetto dell'appalto: Il Comune di Sesto Fiorentino affida all'Impresa Co.Ar.Co.

Soc. Cons. a r.l. di Calderara di Reno (BO) che accetta, i lavori relativi al rifacimento del

muro in via Fontemezzina, in attuazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014-

2016 ed Elenco Annuale 2014 dei lavori del Comune di Sesto Fiorentino. -----

La forma e le principali dimensioni delle opere che costituiscono oggetto del presente appalto,

risultano dal Progetto Definitivo - Esecutivo e dai documenti che il progettista si riserva di

fornire se ritenuti necessari. -----

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie

per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente

contratto con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal Progetto

Definitivo - Esecutivo. -----

Art. 2 - Ammontare dell'appalto: L'importo dei lavori relativi alle opere sopra indicate

ammonta a € 49.084,44 (quarantanovemilazeroottantaquattro,44) oltre € 846,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%:-

Gli importi presunti delle diverse categorie di lavoro computate a "misura", potranno subire aumenti o riduzioni per effetto delle variazioni di rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni e data la particolare natura dei lavori, anche a causa di soppressione di alcune categorie di lavori previsti e di esecuzione di altre categorie non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o prezzi diversi da quelli indicati nel capitolato. -----

L'importo delle opere computate a "corpo", come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali e nella lista, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile. -----

L'appaltatore elegge, ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale, domicilio, in Sesto Fiorentino, presso l'Amministrazione Comunale. -----

Art. 3 - Norme regolatrici dell'appalto: Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari tecniche e procedurali che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e in particolare per quanto attiene gli aspetti procedurali: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000; L.R. Toscana n. 38/2007 e suo regolamento attuativo di cui al D.P.G.R. n. 45/R/2008; L. 123/2007; D.M. 37/2008; D. Lgs. 81/2008. -----

L'appaltatore si intende comunque obbligato all'osservanza: di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande; di tutte le norme C.N.R. di tutte le norme U.N.I. di tutte le norme C.E.I. in quanto applicabili ed attinenti al presente appalto; di tutte le leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza dell'ambiente di lavoro; della L. 136/2010, con particolare riferimento a quanto attiene alla tracciabilità dei flussi finanziari. -----

La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. -----

Art. 4 – Documenti del contratto: Sono richiamati nel contratto di appalto, tutti gli elaborati facenti parte del Progetto Esecutivo come approvato dalla Stazione appaltante. Tali elaborati, depositati agli atti e sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e conoscenza, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

Sono allegati al contratto d'appalto a formarne parte integrante i seguenti documenti: -----

- a) il capitolato speciale d'appalto
- b) l'elenco prezzi unitari

Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto: In caso di discordanza tra le norme e le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati di progetto, va osservato il seguente ordine di prevalenza: -----

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; -----
- contratto di appalto costituito dal presente schema dopo l'aggiudicazione nonché le disposizioni e indicazioni contenute nel capitolato speciale e, a seguire, nelle voci elenco prezzi della lista delle lavorazioni; -----

- le indicazioni degli elaborati del Progetto Definitivo - Esecutivo posto a base di gara. -----

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. E comunque insindacabile facoltà della Direzione Lavori dare ordini di prevalenza all'elaborato più favorevole alla stazione appaltante. -----

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali anche in scala minore o indicati nel capitolato speciale. In tale eventualità compete al direttore lavori, sentito il progettista o il responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'appaltatore di formulare tempestivamente in caso di ritardo le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate in relazione alle norme regolatrici dell'appalto. Le opere sono individuate dal capitolato speciale di appalto e dalla relazione tecnica. -----

In caso di norme di capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. -----

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del Codice Civile. -----

Art. 6 - Consegna e inizio dei lavori: L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del

presente contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi a cura

del Direttore dei lavori, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, non oltre

45 (quarantacinque) giorni dalla stipula stessa. -----

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della

stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del

D.P.R. 207/2010, e anche nell'ipotesi di cui all'art. 11 comma 2 del D.P.R. 252/98. In caso di

consegna in via d'urgenza, l'appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli

adempimenti relativi alle normative in materia di sicurezza. -----

È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi

dell'articolo 154 del D.P.R. 207/2010, senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o

risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di

consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai

fini del computo dei termini per l'esecuzione. -----

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei

lavori, il Direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non

superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il

contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o

eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del

completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto

l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. -----

Art. 7 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, sospensioni e proroghe: Il tempo utile

per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finiture, resta

fissato come segue: tutte le opere devono essere compiute in **giorni 90 (novanta)** naturali

successivi e continui; -----

- il tempo contrattuale (90 gg.) relativo a tutte le opere decorre dalla data del verbale di

consegna o in caso di consegna frazionata, dal verbale di consegna definitivo, come previsto

all'articolo 6. -----

Per quanto concerne la sospensione dei lavori e la richiesta di proroga dei tempi di ultimazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 158, 159, 160 del D.P.R. 207/2010. --

Art. 8 – Penali: Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, ex art. 145 del D.P.R. 207/2010. -----

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. -----

Art. 9 – Programma dei lavori: Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare e sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori il programma esecutivo dei lavori ai sensi dell'art. 43, c. 10 del D.P.R. 207/2010. Tale approvazione non costituisce comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte della Direzione dei Lavori e della Stazione appaltante restandone quindi pienamente responsabile l'Appaltatore. -----

L'impresa dovrà dare effettivo inizio ai lavori entro il termine massimo di giorni 7 (sette) dal verbale di consegna dei lavori. -----

Il programma esecutivo, redatto dall'impresa appaltatrice, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento dei lavori e l'eventuale scioglimento anticipato del contratto ex art. 136 del D. Lgs. 163/2006. -----

Art. 10 – Inderogabilità dei termini di esecuzione: Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: -----

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua. I relativi

oneri sono a carico dell'Appaltatore; -----

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; -----

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; -----

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; -----

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto; -----

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; -----

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente. -----

Art. 11 - Contabilità dei lavori - Pagamenti in acconto e ritardo nel pagamento:

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, in base a stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunge complessivamente l'importo di € **25.000,00** (euro venticinquemila/00) inclusi oneri per la sicurezza. -----

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. -----

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti come sopra indicati, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale

deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data. -----

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato, previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva. -----

I lavori in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. Per le voci non contemplate nei prezzi di gara si farà riferimento ai prezzi del Prezzario della Regione Toscana e del Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana e l'Umbria, scontati del ribasso offerto in sede di gara. A discrezione dell'Amministrazione Appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione lavori, potranno, ai sensi e nei limiti del vigente Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. -----

Per eventuali ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo si applica l'art. 30 del Capitolato Generale. -----

L'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad indicare un conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul quale ricevere tutti i pagamenti per il presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. -----

L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti. -----

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi al presente contratto, si da atto che il CIG è xxxxxxxx mentre il CUP è B93D13000580004-----

Ai sensi dell'art. 26-ter della Legge 98/2013 la stazione appaltante procederà alla corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dagli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

Art. 12 – Pagamenti a saldo: Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. -----

Ai sensi dell'articolo 201 del D.P.R. 207/2010, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall'invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento. -----

Art. 13 - Certificato di ultimazione dei lavori: Previa formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, redige il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. -----

Art. 14 – Termini per il Certificato di Regolare Esecuzione: Il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) è emesso dal Direttore dei lavori ed è confermato dal Responsabile del procedimento, non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso

assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il CRE si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo. Per quanto non esplicitato, si applicano le disposizioni di cui al DPR 207/2010, artt.215 - 238. -----

Art. 15 - Garanzia fideiussoria e cauzione definitiva: L'appaltatore ha costituito quale cauzione definitiva garanzia fideiussoria pari a € 7.380,00 mediante polizza fideiussoria n. 1701.1000161436 rilasciata in data 15/10/2014 da RSA -, conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. 123 del 12.03.2004, in atti del Comune. -----

La cauzione definitiva, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 proporzionalmente all'esecuzione dei lavori, attestata mediante stati di avanzamento lavori nel limite massimo del 75% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante. -----

L'ammontare residuo pari al 25%, è svincolato a norma dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. -----

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. -----

Art. 16 – Assicurazione a carico dell'impresa: Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, l'appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza, stipulata con le modalità indicate nell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, viene accesa a

copertura dei seguenti importi: polizza C.A.R. per l'importo dei lavori aggiudicati oltre iva;

polizza R.C.T. per il 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00

ed un massimo di € 5.000.000,00. -----

Art. 17 – Variazione dei lavori: Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può

essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente

approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati

all'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006. -----

Art. 18 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi: Quando sia necessario eseguire

una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o

proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni

o materiali si valutano ai sensi di quanto disposto dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010. -----

Art. 19 – Direzione dei lavori: La Direzione dei lavori oggetto del presente contratto viene

affidata all'Ing. Duilio Genuardi dipendente del Comune di Sesto Fiorentino. ----

Il committente riconosce il precitato Direttore dei lavori quale suo rappresentante per tutto

quanto attiene all'esecuzione dell'appalto e dichiara di accettarne l'operato ove non

diversamente disposto nel presente atto. Il Direttore dei lavori esercita l'alta sorveglianza sulla

esecuzione delle opere ed esplica tutte le altre attività di propria competenza. -----

In caso di sostituzione, il committente ne darà tempestivo avviso all'appaltatore indicando la

data della sostituzione ed il nome e domicilio del nuovo Direttore. -----

Art. 20 – Direzione tecnica di cantiere: L'Impresa ha l'obbligo di far risiedere

permanentemente sul cantiere un suo rappresentante, la cui nomina è comunicata alla Stazione

appaltante e alla Direzione dei Lavori, prima della consegna dei lavori stessi. -----

Art. 21 – Verifiche in corso d'opera: Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le

prescrizioni del presente contratto e degli allegati e secondo gli ordini che saranno impartiti

dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori procederà comunque ai normali

accertamenti tecnici dei lavori, rimanendo a carico dell'appaltatore tutti i mezzi occorrenti per

l'esecuzione degli accertamenti, le prestazioni di mano d'opera e le spese per gli anzidetti

normali accertamenti. -----

Il Direttore dei lavori segnalerà all'appaltatore le eventuali opere che non ritenesse eseguite a

regola d'arte ed in conformità alle prestazioni contrattuali e l'appaltatore dovrà provvedere a

perfezionare, od a rifare, a sue spese tali opere. L'appaltatore potrà formulare riserve scritte

da inserirsi nel Registro Contabilità, ove non ritenesse giustificate le osservazioni del

Direttore dei lavori, ma non potrà, comunque, interrompere e/o sospendere, neppure

parzialmente, l'esecuzione degli stessi. -----

Il Direttore dei Lavori potrà inoltre verificare, in qualunque momento, se gli stessi procedono

secondo i tempi e le modalità previste nel programma, ricordando all'appaltatore il suo

obbligo di accelerare i lavori stessi e/o di eseguirli secondo le modalità e tempi previsti nel

presente contratto e negli altri documenti contrattuali allegati. -----

Le verifiche del Direttore dei lavori, eseguite nel corso dell'esecuzione dell'opera, non

escludono né la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte

di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore, neanche per le parti ed i

materiali già provati e verificati. Tali prove e verifiche non determinano il sorgere di alcun

diritto a favore dell'appaltatore né di alcuna preclusione a danno della committente. -----

Art. 22 – Norme generali di sicurezza: I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto

di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni

caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. -----

Art. 23 – Sicurezza sul luogo di lavoro: L'impresa appaltatrice dovrà osservare, durante

l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela di cui al D. Lgs. 81/08 ed in particolare

dovrà: -----

a) consegnare prima dell'inizio dei lavori, al Responsabile del procedimento una

dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle

denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; -----

b) consegnare prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione lavori, una dichiarazione di avvenuta

valutazione dei rischi specifici e la costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione

e Protezione; -----

c) indicare i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente incaricato. -----

Art. 24 – Piano operativo di sicurezza: L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione

definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla

stazione appaltante, un Piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei

lavori. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano

di sicurezza e di coordinamento come stabilito dall'articolo 92 del D. Lgs. 81/2008, come

integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in corso d'opera. -----

L'idoneità del piano operativo deve essere preventivamente verificata dal Coordinatore per

l'esecuzione dei lavori, ai sensi del predetto art. 92 del D. Lgs. 81/2008. -----

Quanto descritto al punto precedente è valido anche per i piani operativi di sicurezza redatti

dalle eventuali imprese subappaltatrici. -----

L'appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle

lavorazioni da eseguire, l'aggiornamento del piano operativo di sicurezza, qualora richiesto

dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. -----

La mancata consegna del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione dei fatti

all'Organo di vigilanza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 159, del D. Lgs.

81/2008. -----

In caso di mancata approvazione dell'aggiornamento del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano operativo non sia stato accettato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. -----

Art. 25 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza: L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96, del D. Lgs. 81/2008. -----

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. -----

Si dovrà tenere presente che dovrà essere opportunamente delimitata l'area di cantiere nella parte sottostante il muro di proprietà privata, e che tale area sia richiusa nei periodi di inattività per evitare intromissioni nella proprietà stessa. Si dovrà inoltre tener presente che nella parte di strada oggetto dell'intervento vi sono sottoservizi e pertanto dovranno essere valutati i rischi dovuti alla presenza di tali infrastrutture nelle operazioni di lavoro.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto, come previsto all'art. 32 del presente contratto. -----

Art. 26 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera: Nell'esecuzione dei lavori

che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. -----

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. -----

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. ---

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. -----

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. -----

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni. –

Ai sensi dell'art.5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore dei soggetti di cui all'art. 118, co. 8 del D.lgs 163/2006 , impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'esecutore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e

ove non sia contestata formalmente e motivamente la fondatezza della richiesta entro il termine

suddettola S.A. può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

L'appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999. -----

Art. 27 – Subappalto: L'affidamento in subappalto o in cottimo in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. E' vietato il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente. -----

Art. 28 – Responsabilità in materia di subappalto: L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. -----

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto. -----

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui agli artt. 90 e 92 del D. Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. -----

Ai sensi dell'art. 35 comma 28 della L. 248/2006 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. -

Art. 29 – Pagamento dei subappaltatori: La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e/o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti. Gli affidatari sono tenuti a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Per quanto attiene agli obblighi dei subappaltatori in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, si rimanda a quanto stabilito all'art. 11 del presente contratto. -----

Art. 30 – Definizione del contenzioso: Le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Impresa appaltatrice, così durante la esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 240 D. Lgs. 163/2006. Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verificano controversie, è competente per la definizione delle stesse unicamente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. E' escluso il deferimento ad arbitri. -----

Art. 31 – Recesso dal contratto – Fallimento: La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. La facoltà del recesso viene esercitata dalla stazione appaltante con la procedura e gli effetti stabiliti dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006. -----

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006. -----

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19

dell'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006. -----

Art. 32 – Risoluzione del contratto: La stazione appaltante può procedere alla risoluzione

del contratto in uno dei seguenti casi: -----

a) quando le varianti di cui all'art. 132, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 eccedano il quinto

dell'importo originario del contratto; -----

b) comportamenti dell'appaltatore che costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni

contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista all'art. 136 del D. Lgs. 163/2006, tali

da compromettere la buona riuscita dei lavori; -----

c) ritardo nell'esecuzione dei lavori, per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni di

programma, previa attuazione della procedura di cui all'art. 136 del D. Lgs. 163/2006; -----

d) inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori indicate dagli art. 94, 95 e

96 del D.Lgs. 81/08 previa procedura di contestazione degli addebiti; -----

e) ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. 163/2006, per reati accertati e per decadenza

dell'attestazione di qualificazione. -----

Costituiscono altresì causa di risoluzione per grave inadempimento contrattuale le seguenti

fattispecie: a) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al

pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; -----

b) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza

di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di

prevenzione e protezione dai rischi; -----

c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,

qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione, ovvero violazione della

disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale

ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/2008; -----

Oltre alle fattispecie citate sono da considerarsi causa di risoluzione anche: -----

a) la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente di cui agli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008 nel caso di venimento degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto; -----

b) la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. Toscana n. 38/2007, ovvero l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. -----

c) l'accertata inosservanza delle disposizioni di cui al "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2014, esecutiva, e del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" di cui al D.P.R. 62/2013. Copia degli stessi viene consegnata al contraente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.-----

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. -----

Art. 33 Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 159/2011: L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del presente contratto qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura competente per territorio le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2001.

Art. 34 - Danni di forza maggiore: Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. -----

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme del capitolato generale d'appalto nonché quanto previsto dall'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente appena verificatosi l'incidente, ed in nessun

caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni. -----

Art. 35 – Impresa esecutrice. Ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 il Consorzio CO.AR.CO ha indicato come consorziata esecutrice dei lavori l'impresa CENTAURO S.R.L. con sede in Via La Pira 19/b 50058 Signa C.F.04373830480

Art. 36 – Spese contrattuali e oneri fiscali: Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 145/2000, tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccezionata, nonché gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione in caso d'uso, compresi quelli tributari, sono a carico dell'Impresa per la quale se le assume il suo legale rappresentante Sig.

Art. 37 – Trattamento dati: L'impresa aggiudicataria accorda il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento e diffusione da parte del Comune di Sesto Fiorentino dei dati personali per le finalità connesse alla gestione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

L'IMPRESA